



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)

SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente n. 1675 - Disposizioni in materia di piccoli intrattenimenti musicali negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 1551 del 30/03/2012, come modificata dall'Ordinanza n. 1557 del 9/07/2012, intesa a disciplinare l'effettuazione di piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi in considerazione degli interventi di semplificazione e innovazione volti alla liberalizzazione delle attività;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 "conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma dell'art.124 del regolamento di esecuzione del TULPS, varato con R.D. n.635/1940, in materia di pubblici spettacoli e pubblici trattenimenti, limitatamente per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

PRESO ATTO degli esposti pervenuti all'attenzione del Sindaco e del Comando di Polizia Locale che lamentano un disturbo del riposo e alle occupazioni delle persone in orario notturno, dopo le ore 22:00, dovuto alle attività di trattenimenti musicali dal vivo effettuate negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sezioni unite 2611/2017; Cass. 20927/2015 e Cass. 26899/2014) che così recita: "Il danno patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dal danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo";

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare contestualmente provvedimenti per la prevenzione di episodi di disturbo alla quiete pubblica al protrarsi delle attività complementari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che svolgono l'attività nella fascia oraria notturna, dalle ore 22:00 alle ore 6:00;

VISTE le norme tecniche di attuazione del Piano comunale di Zonizzazione Acustica approvate unitamente al Piano di Governo del Territorio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10 e 11/09/2012;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a fronte del quale il Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di vivibilità urbana, con particolare riferimento ad esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA



**COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)**

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. I piccoli intrattenimenti occasionali senza che gli stessi comportino trasformazione dell'attività prevalente negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di ordine e pubblica sicurezza, sono liberamente consentiti in orario diurno e fino alle ore 24:00, con emissioni sonore non eccedenti la normale tollerabilità. **previa comunicazione, rivolta al Comando di Polizia Locale, da effettuarsi almeno 7 giorni prima dell'evento, nella quale dovranno essere dettagliate le modalità di svolgimento del trattenimento musicale dal vivo.**
2. Lo svolgimento dei trattenimenti di cui al punto precedente, che producono emissioni acustiche oltre i limiti di legge, potranno essere effettuati solo previa richiesta di autorizzazione da richiedere almeno 30 giorni prima dell'evento, finalizzata al rilascio di apposita deroga al superamento dei limiti acustici, comunque non eccedenti il limite massimo di immissione di 73 dB (A), comprovati da una relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico in acustica ambientale.
3. La validità del presente provvedimento con effetto immediato, fino al 31 ottobre 2022, salvo revoca.

AVVERTE

che per la violazione alla presente ordinanza si applicano le sanzioni indicate dall'art. 80 della Legge Regionale 2/02/2010, n. 6, fatta salva la diversa ipotesi di accertamento della violazione al dispositivo dell'art. 659 del Codice Penale in caso di disturbo alla quiete pubblica.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo circa l'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

- la pubblicazione ai sensi di legge del presente provvedimento
- che lo stesso sia allegato in calce all'ordinanza n. 1551 del 30/03/2012 cosicché ne costituisca parte integrante;

AVVERTE ALTRESÌ

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia – sezione di Brescia entro 60 giorni dalla conoscenza o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Iseo, 8 luglio 2022

IL SINDACO
Dr. Marco Ghitti